

N.R.G. 3139/2010



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO**

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale di Bolzano, nella persona del Giudice unico dott. Simon Tschager, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 3139/2010 promossa da:

rappresentato e difeso dagli avv.ti _____,

O giusta delega in atti, e con domicilio eletto presso lo studio
dell'avv. _____ ;

- parte ricorrente / attrice -

contro

SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mainzer Landstrasse 46-40 Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata e difesa dagli avv.ti _____ I

;

SOCIETE GENERALE SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Boulevard Haussmann 29, Parigi (Francia), rappresentata e difesa dagli avv.ti _____

;

ALTO ADIGE BANCA S.P.A. - SÜDTIROL BANK AG, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bolzano via dott. Streiter n. 31, rappresentata e difesa dagli avv.ti _____

;

- convenuti / resistenti -

in punto: nullità contrattuale, pagamento somma, risarcimento danno;

causa trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

precisate dal procuratore di parte attrice / ricorrente



all'udienza del 03/12/2015: "Il procuratore di parte
precisazione delle conclusioni che dimette e che forma parte integrante del presente verbale
d'udienza";

nel foglio di precisazione delle conclusioni (dimesso all'udienza del 03.12.2015):

"In principalità:

a) dichiarata ed accertata la nullità dell'operazione descritta nel ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. del 30.07.2010 ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, del D.Lgs. 58/98, condannarsi Società Genèrale Effekten GmbH e Società Genèrale SA, in solido tra loro, a pagare in linea capitale al Signor la somma di euro 91.000,00= o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;

b) condannarsi, per i motivi dedotti nel ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. del 30.07.2010, Alto Adige Banca Spa – Suedtirol Bank AG a titolo di risarcimento del danno, quantificato negli interessi legali e nella rivalutazione alla data della domanda, a pagare in favore del Signor la somma di euro 7.149,98= o la diversa somma che sarò ritenuta di giustizia.

In Via subordinata: condannarsi Società Genèrale Effekten GmbH e Società Genèrale SA e Alto Adige Banca Spa – Suedtirol Bank AG, in solido tra loro, a pagare al Signor la somma di euro 98.149,98= o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.

In ogni caso: spese ed onorari interamente rifusi";

precisate dai procuratori di parte SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH e SOCIETE GENERALE SA:

all'udienza del 03/12/2015: "Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria, così giudicare:

1) In via pregiudiziale:

- rilevato che il Tribunale adito è incompetente a decidere la presente controversia, per le ragioni tutte esposte in atti, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 c.p.c., l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bolzano nei confronti di Sogen, a favore del Tribunale di Milano o del Tribunale di Ancona, previa, occorrendo, separazione dei due giudizi tra l'Attore e Sogen e tra l'Attore e Suedtirol;

2) Nel merito:

- accertare e dichiarare inammissibile e comunque infondata l'azione promossa dal sig. per tutti i motivi di cui in atti e, per l'effetto, respingere tutte le domande dallo stesso svolte nel presente procedimento;

- nella denegata ipotesi in cui Codesto Tribunale ritenesse ammissibile e fondata l'azione ex adverso promossa, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Sogen SA e Sogen Effekten, disponendone se del caso l'estromissione dal presente giudizio; accertare e dichiarare che Alto Adige Banca S.p.A. - Suedtirol Bank AG è l'unico soggetto titolare di legittimazione passiva ed unico obbligato rispetto alle domande svolte dall'Attore e, per l'effetto, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della stessa Alto Adige Banca S.p.A. - Suedtirol Bank AG in relazione a tutti gli addebiti mossi dall'Attore, disponendo ogni conseguente pronuncia restitutoria e di condanna nei confronti della sola Alto Adige Banca S.p.A. - Suedtirol Bank AG;

- subordinatamente al mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione passiva in capo a Sogen SA e Sogen Effekten, nella denegata ipotesi in cui Codesto Tribunale ritenga ammissibile e fondata l'azione promossa dall'Attore e, in accoglimento delle sue domande, ritenga responsabili Sogen SA e/o Sogen Effekten, in via esclusiva o solidale con Alto Adige Banca S.p.A. - Suedtirol Bank AG, relativamente ai fatti di cui è causa: previo accertamento della violazione, da parte



di Alto Adige Banca S.p.A. - Suedtirol Bank AG, delle norme e degli obblighi previsti dal TUF e dai regolamenti attuativi e/o dell'inadempimento da parte di Alto Adige Banca S.p.A. - Suedtirol Bank AG al Contratto di Distribuzione sottoscritto con Sogen SA e per tutte le ragioni esposte in atti, condannare Alto Adige Banca S.p.A. - Suedtirol Bank AG a manlevare e tenere integralmente indenni Sogen SA e/o Sogen Effekten: e quindi, per l'effetto, condannare Alto Adige Banca S.p.A. - Suedtirol Bank AG a pagare direttamente a Sogen SA e/o a Sogen Effekten tutto quanto le stesse fossero condannate a restituire all'Attore, e/o, in ogni caso, a tenerle integralmente indenni e manlevate da ogni conseguenza, condanna, dovere, obbligazione, onere relativi all'azione proposta da parte del medesimo Attore;

- nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento delle domande dell'Attore e di condanna di Sogen SA e/o di Sogen Effekten a restituire gli importi da egli investiti per l'acquisto dei certificati di cui è causa, diminuire l'importo ad egli dovuto in misura pari a quanto l'Attore avrà eventualmente incassato alla data della sentenza e, in ogni caso, fino all'esecuzione della medesima sentenza; e, in ogni caso, ordinare la restituzione di tutti i certificates a Sogen SA da parte dell'Attore.

3) In via istruttoria:

- in parziale revoca/modifica dell'ordinanza istruttoria in data 20 marzo 2013, dichiarare l'inammissibilità dei capitoli di prova dedotti dall'Attore con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. per tutte le ragioni di cui in atti;

dichiarare l'inattendibilità dei testi escussi all'udienza del 9 maggio 2013:

(i) quanto al sig. Adalberto Magnante, perché, tra l'altro, nella sua qualità di promotore finanziario che ha curato gli investimenti per cui è causa è portatore di un interesse nel giudizio che avrebbe potuto legittimare l'intervento;

(ii) quanto al signor Massimo in quanto figlio dell'Attore e potenzialmente di dubbia attendibilità;

e dichiarare, in ogni caso, l'irrilevanza delle relative escussioni per tutte le ragioni di cui in atti;

- in parziale revoca/modifica dell'ordinanza in data 20 marzo 2013, accertatane la rilevanza, ordinare all'Attore e/o a Suedtirol di produrre documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento da parte dell'Attore sul conto dell'allora Alpi Sim S.p.A. delle somme versate per l'acquisto dei certificates, come risulta dalla relativa scheda di adesione (doc. 5 Attore);

- se ritenuto opportuno e nonostante la dichiarazione di Sogen di cui all'udienza del 9 luglio 2015, disporre comunque consulenza tecnica sul valore dei certificati di cui è causa contraddistinti con il codice ISIN DE000SGOP712, scaduti il 28 giugno 2013.

4) In ogni caso:

- condannare l'Attore e/o Alto Adige Banca S.p.A. - Suedtirol Bank AG, all'integrale pagamento in favore di Sogen SA e/o di Sogen Effekten di diritti, onorari, e spese del presente procedimento, oltre a spese generali, oneri fiscali e oneri previdenziali nelle misure di legge".

precisate dai procuratori di parte ALTO ADIGE BANCA S.P.A. - SÜDTIROL BANK AG: all'udienza del 03/12/2015: "precisa le conclusioni come da ultima comparsa conclusionale dd. 04/03/2014";

nella comparsa conclusionale di dd. 04/03/2014: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, ogni contraria eccezione disattesa, respingere tutte le domande avversarie, per i motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese ed onorari, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge";

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO



1. Con ricorso ex art. 702-bis cpc dd. 30/06/2010 il sig. conveniva davanti a questo Tribunale la *Société Generale Effekten GmbH*, la *Société Generale S.A.* e la *Alto Adige Banca spa – Südtirol Bank AG* al fine di sentirle condannare, previo accertamento e declaratoria della nullità dell'operazione di acquisto dei certificati denominati "Express Coupon II su 4 banche USA", alla restituzione della somma d'acquisto dei medesimi oltre al risarcimento del danno. Sosteneva l'attore che la scheda di prenotazione di tali certificati, ricadendo sotto la disciplina dell'art. 30 T.U.F. ed essendo stata sottoscritta "fuori sede", avrebbe dovuto riportare l'indicazione circa lo *jus poenitendi* prescritta dall'art. 30 comma 6 T.U.F, con la conseguenza, in assenza di tale indicazione, della sanzione prevista dal comma 7 del medesimo articolo, ossia la nullità del contratto.
2. Si costituivano in giudizio le parti convenute eccependo preliminarmente l'inapplicabilità al caso *de quo* del rito sommario previsto dal 702-bis cpc, chiedendo di fissarsi udienza cui all'art. 183 cpc. In data 24/02/2011, il Giudice, ai sensi dell'art. 702-ter, fissava udienza di trattazione e, in seguito, concedeva i termini per il deposito delle memorie difensive ex art. 183 comma 6. La causa veniva istruita e dopo varie riassegnazioni tabellari (4 giudici istruttori susseguitesi nel tempo) è stata da ultimo trattenuta in decisione in data 03.12.2015 con assegnazione dei termini 190 cpc.
3. Parti convenute *Société Generale Effekten GmbH* e *Société Generale S.A* sollevano preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale. L'eccezione è infondata. Occorre, infatti, evidenziare che:
 - tra il negozio concluso dall'attore con l'intermediario *Alto Adige Banca spa* (all'epoca dei fatti *Alpi Sim*) e quello concluso tra l'attore e l'emittente sussiste, come meglio verrà precisato *infra*, un collegamento negoziale tale da rendere la *causa petendi* parzialmente coincidente: infatti, la scheda di prenotazione della cui nullità si discute, è stata sottoscritta all'interno della cornice regolamentare dettata dal contratto-quadro. Da ciò deriva l'applicabilità della disciplina processuale dettata per il cumulo soggettivo dall'art. 33 c.p.c con conseguente competenza territoriale di questo giudice, posto che la convenuta *Alto Adige Banca spa* ha la propria sede legale nel circondario del Tribunale di Bolzano (cfr. art. 19 c.p.c.).
4. Sempre in via preliminare le parti convenute fanno valere il difetto di legittimazione passiva nei loro confronti: sostiene, infatti, parte *Alto Adige Banca spa* (già *Alpi Sim*) che il rapporto di sottoscrizione dei prodotti finanziari era diretto e immediato tra investitore ed emittente e che l'eventuale nullità del contratto di sottoscrizione investirebbe esclusivamente i rapporti tra questi ultimi; parte *Société Generale Effekten GmbH* e *Société Generale S.A.* sostengono, invece, la loro estraneità alla vicenda contrattuale dedotta in giudizio dall'attore, che sarebbe intercorsa esclusivamente tra l'intermediario e il cliente. Le eccezioni sono parimenti infondate. Invero:
 - un conto è il difetto di effettiva titolarità passiva del rapporto sostanziale, che comporta una decisione attinente al merito della controversia, un altro è la decisione circa la *legitimitas ad causam* che si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, questi e i convenuti assumano, rispettivamente, le vesti di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetti tenuti a subirla, onde il relativo difetto di legittimazione passiva è riconducibile all'inosservanza delle norme formali e alla verifica in specie della regolare costituzione del rapporto processuale (cfr. Cass. civ. 2003 n. 17606). Nel caso di specie, l'impostazione difensiva dell'attore si rivolge in primo luogo contro l'emittente riconoscendo nello stesso la controparte contrattuale e facendo valere nei suoi confronti gli effetti dell'asserita nullità negoziale; in secondo luogo, la prospettazione difensiva si estende ad



Alto Adige Banca spa (già Alpi Sim spa), quale soggetto intermediario nonché controparte nel contratto di servizio di collocamento, sicché in tale ottica i convenuti sicuramente assumono le vesti dei soggetti tenuti a subire la pronuncia giurisdizionale richiesta.

5. Passando al merito della controversia, le domande dell'attore sono infondate e vanno respinte.

5.1. Sul punto va premesso che:

- o dagli atti emerge che, in data 13/03/2008, è stato stipulato tra l'odierno attore e la Alto Adige Banca spa (già Alp Sim spa) un contratto-quadro, denominato "*contratto servizio di collocamento*" (cfr. doc. 3 fascicolo Alto Adige Banca spa) e in data 17/06/2008 è stata stipulata la scheda di prenotazione della cui nullità si discute, tramite la quale l'attore aderiva all'offerta pubblica avanzata da Société Generale Effekten GmbH e garantita da Société Generale SA;
- o l'attore sostiene che la mancata indicazione nella scheda di prenotazione dello *jus poenitendi* sarebbe sufficiente a far scattare la sanzione di nullità della stessa prevista dall'art. 30 comma 7 d.lgs. 24.02.1998 n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - T.U.F.), poiché ciò non avrebbe messo l'investitore nelle condizioni di esercitare un tale diritto (il citato art. 30 comma 7 dispone: "*L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.*").

5.2. In diritto va evidenziato che quale presupposto della sanzione di nullità prevista dall'art. 30 comma 7 del T.U.F. è richiesta la presenza di una serie di requisiti (desumibili dal combinato disposto dei commi 6 e 7 dell'art. 30 T.U.F.), tra cui in particolare:

- a) che si tratti di "*contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali*";
- b) che tali contratti siano stati stipulati "*fuori sede*";
- c) che non sia stata indicata nei moduli o formulari di tali contratti la facoltà di recesso (*jus poenitendi*) dell'investitore senza spese né corrispettivo, facoltà esercitabile entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del contratto (termine entro il quale lo stesso rimane sospeso).

5.3. In ordine alla ricorrenza dei predetti tre requisiti nel caso *de quo* si evidenzia quanto segue:

- a) la disciplina di cui all'art. 30 comma 6 T.U.F. è sicuramente applicabile al caso di specie, risultando integrato il requisito di cui all'appena evidenziato punto a), dal momento che si tratta di negozio di collocamento propriamente inteso (cfr. Tribunale di Milano 28 Marzo 2012). Infatti, il contratto dd. 13/03/2008 stipulato da Alto Adige Banca spa (già Alpi Sim spa) (ente collocatore) e l'attore (investitore) e denominato "*contratto servizio di collocamento*" vede l'intermediario impegnato a promuovere e distribuire presso i propri clienti strumenti finanziari e servizi di investimento per conto del soggetto emittente (cfr. clausola 2.2 del "*contratto servizio di collocamento*" – doc. 3 di parte Alto Adige Banca spa). Tale contratto-quadro era per sua natura destinato a regolare le future operazioni tra intermediario e cliente-investitore; tra tali operazioni rientra anche la scheda di prenotazione in esame. Inoltre, nel contratto dd. 02/07/2008 stipulato tra l'emittente e l'intermediario, quest'ultimo figura in qualità di collocatore, con l'obbligo di sollecitare i propri clienti alla sottoscrizione di contratti relativi al prodotto strutturato (cfr. doc. 1 fascicolo Société Generale Effekten GmbH e Société Generale S.A.). Emerge chiaramente che l'Alpi Sim spa (ora Alto Adige Banca spa) prestava nei confronti dell'emittente un servizio di collocamento assumendosi il compito di promuovere l'acquisto da parte dei terzi investitori



degli strumenti finanziari offerti in vendita o in sottoscrizione, e proprio al fine di adempiere a tale compito veniva stipulato con l'investitore il contratto-quadro;

per mera completezza va infine sul punto rilevato che, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, lo *jus poenitendi* previsto dall'art. 30 comma 6 T.U.F. trova comunque applicazione “*non solo nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell'intermediario sia intervenuta nell'ambito di un servizio di collocamento prestato dall'intermediario medesimo in favore dell'emittente o dell'offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d'investimento diverso*, quali ad esempio quelli di negoziazione o di esecuzione di ordini enunciati all'art. 1, stesso comma 5, lett. a) e b) (Cass. civ. Sez. Un. 03/06/2013 n. 13905);

- b) in ordine al requisito sub b), risulta processualmente provato che la scheda di prenotazione dd. 17/06/2008 sia stata stipulata “*fuori sede*”, e più in particolare, all'interno dell'azienda del sig. _____ luogo in cui lo stesso svolgeva la sua attività lavorativa. La circostanza è confermata dal sig. Massimo _____ della cui attendibilità non ci sono ragioni di dubitare, e dal sig. Adalberto Magnante (promotore finanziario), i quali chiaramente confermano che la stipulazione della scheda di prenotazione è avvenuta presso l'azienda di famiglia del Marchiesepppe (cfr. testimonianze di Massimo _____ e Adalberto Magnante rese all'udienza del 09/05/2013). Non merita, invece, condivisione la tesi di Société Generale Effekten GmbH e Société Generale SA, secondo la quale l'attore avrebbe “*confessato*”, nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 cpc dd. 12/12/2011, che l'acquisto sarebbe avvenuto presso l'ufficio di Ancona del promotore finanziario (cfr. comparsa conclusionale Société Generale Effekten GmbH pag. 5). Invero, dalla lettura complessiva delle allegazioni attoree contenute nella citata memoria, emerge che l'attore per mera congettura esaminava l'ipotesi di un'eventuale conclusione del contratto presso gli uffici del promotore finanziario (cfr. p. 3 memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 attore dd. 12/12/2011). Ma, soprattutto, la parte finalizzata a confutare le tesi avversarie pare per errore materiale copiata da altre difese, come emerge dai riferimenti attorei ad un certo “*promotore Francesco PELOSI*”, soggetto che non rileva nel presente giudizio (cfr. p. 4 memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 attore dd. 12/12/2011). Ne consegue che nessun significato concreto assume in questo giudizio la frase “*l'ufficio di Ancona, ove il ricorrente ha sottoscritto il modulo*” (cfr. p. 3 memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 attore dd. 15/12/2011);
- c) in ordine al requisito sub c) deve invece ritenersi che l'obbligo informativo previsto dall'art. 30 comma 6 e 7 T.U.F. non sia stato violato e che gli incumbenti ivi previsti siano stati dall'intermediario correttamente adempiuti, posto che:
- la scheda di prenotazione *de qua* è stata sottoscritta in dipendenza del “*contratto servizio di collocamento*” (cfr. doc. 3 parte Alto Adige Banca spa) stipulato tra l'attore e la Alpi Sim spa (ora Alto Adige Banca spa). Tale contratto-quadro stipulato dall'investitore con l'intermediario costituiva la cornice pattizia all'interno della quale si sarebbero svolte le successive e future operazioni tra le parti. Nel predetto contratto-quadro sono state anche esplicitate le “*norme contrattuali che regolano il servizio di collocamento*”, la cui clausola 4.4 ha ad oggetto la facoltà di recesso del cliente (richiesta dall'art. 30 comma 6 e 7 T.U.F.) e prevede che “*se il contratto è concluso fuori sede oppure collocato a distanza, la sua efficacia resta sospesa nei sette giorni successivi alla data di*



sottoscrizione. Entro detto termine il cliente può comunicare il proprio recesso, senza spese ne corrispettivo, al promotore finanziario o alla Alpi Sim, chiedendo la restituzione della documentazione”. La circostanza che tale clausola sia inserita all’interno delle norme che regolano le modalità con cui verrà svolto il servizio di collocamento (evidentemente in un futuro prossimo, dal momento che non è con il contratto-quadro che l’investitore dispone del proprio patrimonio) evidenzia che la stessa sia riferita a quelle future operazioni che, in dipendenza e in attuazione del contratto-quadro medesimo, vedranno coinvolte le parti (cfr. le argomentazioni, pienamente condivise da questo Giudice, del Tribunale di Pesaro, sent. 16 luglio 2015, in analogo caso, secondo cui “*esaminando le condizioni generali del predetto contratto [nda il medesimo contratto-quadro standard del caso de quo] nello stesso emerge la presenza della clausola 4.4 secondo la quale [...], clausola che [...] esplica un effetto normativo su tutti i successivi e collegati rapporti. Dal tenore letterale ed onnicomprensivo di questa clausola ne consegue che essa sia da riferire non solo allo stesso contratto di collocamento, ma per naturale estensione, ance a tutti i contratti stipulati in virtù e in conseguenza ed esecuzione dello stesso; [...] si ritiene dunque che la clausola ex art. 30 tuf sia sufficiente se apposta anche nel solo contratto quadro volto a disciplinare i termini dello svolgimento del successivo rapporto*”);

- l’avvertimento in ordine allo *jus poenitendi* è, dunque, esplicitamente contenuto nel contratto-quadro (firmato e consegnato al cliente), ossia nel contratto che regge e disciplina l’intera operazione negoziale, destinata a sfociare nella sottoscrizione della scheda di prenotazione: tale risultato costituisce il momento in cui l’obiettivo del contratto-quadro, ossia il collocamento di strumenti finanziari, viene portato a termine; in ciò risiede il collegamento funzionale dei due contratti (contratto-quadro e scheda di prestazione), destinati ad unico scopo;
- il citato collegamento tra i due contratti non pare contestabile nel caso di specie ed è suffragato dalla circostanza che l’attore, prima della sottoscrizione dei titoli emessi dalla Société Generale Effekten GmbH, non ha acquistato nessun altro strumento finanziario in dipendenza del medesimo contratto-quadro, il che corrobora la convinzione che il contratto-quadro fosse peraltro diretto proprio alla sottoscrizione della citata scheda di prenotazione;
- l’attore sostiene che, argomentando in tal senso, verrebbero annullate le finalità di tutela perseguite dalla norma, poiché il risparmiatore potrebbe aver firmato il contratto-quadro molto tempo prima della sottoscrizione delle schede di prenotazione (cfr. comparsa conclusionale dd. 22/02/2016, p. 14 in atti). Senonché nel caso di specie sussiste uno scarto temporale tra la stipulazione dei due negozi non eccessivo: emerge, infatti, dagli atti che il contratto-quadro è stato stipulato il 13/03/2008 mentre la scheda di prenotazione è stata sottoscritta il 17/06/2008. Tale scarto temporale conferma la continuità funzionale dei due negozi, i quali, anche se non conclusi contestualmente, avvenivano all’interno di un’unica operazione negoziale complessa, il che esclude la sussistenza di concreti rischi alla tutela del risparmiatore (cfr. Tribunale di Pesaro 16/07/2015). In ogni caso, è proprio la *ratio* ispiratrice della disposizione di cui all’art. 30 co. 6 T.U.F. a non essere violata nel caso per cui è causa. Invero, la *ratio* della norma in esame è quella di proteggere il soggetto che, senza avere particolari intendimenti di



investimento, si trovi a ricevere un promotore finanziario, che, “a sorpresa” lo convinca ad investire. Per cui “in tanto può trovare ragionevole applicazione la disciplina dello *jus poenitendi*, in quanto si sia verificata una situazione in cui il risparmiatore sia stato esposto al rischio di assumere iniziative e prendere decisioni poco meditate” (cfr. Cass. 2012 n. 2065). Se è vero che “nemmeno la circostanza che l'ordine di acquisto possa essere riconducibile ad un siffatto contratto-quadro, cioè ad un progresso impianto contrattuale volto a disciplinare in via generale le modalità della prestazione del servizio, fa venir meno il rischio che il cliente venga colto di sorpresa” (cfr. Cass. SSUU 2013 n. 13905) è anche vero che, nel caso *de quo*, la precedente ed inequivoca volontà dell'attore di investire i propri risparmi o parte degli stessi (come emerge chiaramente dalla sottoscrizione del contratto-quadro), la circostanza che il contratto-quadro fosse diretto proprio alla sottoscrizione di quella scheda di prenotazione, nonché l'esperienza precedente dell'attore stesso in ambito di investimenti finanziari (cfr. testimonianze dei testi rese all'udienza del 09/05/2013) sono elementi circostanziali sufficienti per ritenere che la scelta dell'attore sia stata preceduta da una matura riflessione, con conseguente esclusione dell'elemento “a sorpresa” (cfr. Consob Comunicazione n. DIN/12030993 del 19/04/2012). Tanto più che non si può nemmeno escludere che sia stato proprio l'attore a chiamare, presso la propria abitazione, il promotore finanziario (cfr. testimonianza del Magnante resa all'udienza del 09/05/2013, il quale dichiara: “non ricordo se mi sono recato io per mia iniziativa o mi hanno chiamato loro”);

- il collegamento negoziale tra i due atti impone la considerazione unitaria della fattispecie, sicché si ritiene che l'avvertimento in ordine allo *jus poenitendi* contenuto nel contratto-quadro sia sufficiente ad ottemperare all'obbligo di forma richiesto dall'art. 30 comma 6 e 7 T.U.F e conseguentemente ad escludere che ci sia stata, nel momento della stipulazione della scheda di prenotazione, una violazione del medesimo articolo, essendo l'investitore nelle condizioni di esercitare tale diritto di ripensamento (si condivide pienamente l'approdo argomentativo a cui è giunto – in analogo caso – il Tribunale di Milano, il quale, nel rigettare la domanda, sostenne che “risulta dirimente il collegamento funzionale ed univoco, senza cioè nessuna possibilità di equivoci, tra i due atti, entrambi firmati dal cliente, in maniera da creare un collegamento negoziale avente una unica e chiara finalità, tale da porre oggettivamente in condizione i singoli attori di poter usufruire, ove lo avessero veramente voluto, della facoltà di recesso prevista dalla legge” Tribunale di Milano 28 marzo 2012; cfr. anche – sempre in analogo caso – Tribunale di Ancona 09/02/2012);
- i richiami di parte attrice alla pronuncia della Corte di Cassazione 11/02/2014 n. 7776 appaiono non conferenti, considerato che in quella specifica ipotesi la facoltà di recesso era inserita non nel contratto-quadro, bensì unicamente nel prospetto informativo che riguardava unicamente l'operazione di vendita di quote del fondo d'investimento (ossia in “un prospetto relativo ad un solo segmento dell'operazione finanziaria” – cfr. Cass. 2014 n. 7776). Nel caso in esame, invece, la clausola era inserita, come già diffusamente argomentato, nel contratto destinato a regolare l'intera operazione finanziaria. Infine va osservato, in ordine alla sentenza della Corte di Appello di Venezia (sent. 26/10/2015 n. 2490) citata dall'attore, che tale pronuncia – per quanto autorevole sia –



non offre concrete argomentazioni (il riferimento della Corte d'Appello alla sentenza Cass. 2014/7776 non appare, infatti, condivisibile per i motivi già esposti) idonee ad indebolire gli approdi ermeneutici raggiunti da quell'orientamento (formatosi peraltro in analoghi casi a quello di cui è causa) della giurisprudenza di merito al quale questo Giudice ritiene di aderire (cfr. Tribunale di Milano 28 Marzo 2012; Tribunale di Ancona 09/02/2012; Tribunale di Pesaro 16/07/2015).

6. In applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, le domande avanzate nel presente giudizio possono essere decise con la soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, sicché non vanno esaminate tutte le ulteriori questioni proposte dalle parti.
7. In punto spese di lite si osserva che l'art. 13 comma 1 del DL 12 settembre 2014, n. 132 (convertito nella l. 10 novembre 2014 n. 162) ha modificato il disposto dell'art. 92 co. 2 c.p.c., sostituendo la precedente clausola aperta con tre ipotesi "tipiche" al ricorrere di una delle quali il giudice può compensare le spese tra le parti. Tuttavia, essendo stato il ricorso nel caso di specie depositato in data anteriore all'entrata in vigore della detta modifica, risulta applicabile alla fattispecie *de qua* l'art. 92 co. 2 c.p.c. nella sua formulazione vigente *ratione temporis*, in base alla quale può essere appunto disposta la compensazione tra le parti delle spese di lite se ricorrono "*gravi ed eccezionali ragioni*"; tali gravi ed eccezionali ragioni ricorrono nel caso di specie, constatato che dopo il deposito del ricorso introduttivo sono sopravvenute varie pronunce dell'autorità giudiziaria – in casi analoghi a quello in esame – del resto non tutte uniformi (cfr. ampia giurisprudenza richiamata nella presente motivazione nonché citata dalle parti nei loro rispettivi scritti difensivi). Va dunque disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando sulla causa rgnr 3139/2010, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione respinta o assorbita,

respinge

tutte le domande formulate dalla parte attrice

nei confronti dei convenuti

SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH, SOCIETE GENERALE SA e ALTO ADIGE BANCA S.P.A. - SÜDTIROL BANK AG;

compensa

le spese di lite interamente tra le parti.

Così deciso in Bolzano, il 19.03.2016.

Il Giudice
dott. Simon Tschager

